

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI
SULLA GURI PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
(ID23SER013 - CIG 989322538)**

TRA LE PARTI

L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. /P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona della dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore della S.C. Gestione Contratti,

E

INFO SRL, sede legale in Barletta (BT), Via S. Antonio n. 28/30, capitale sociale euro 69.994,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 327877, P. IVA 04656100726, domiciliata ai fini del presente atto in Barletta (BT), Via S. Antonio n.28/30, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Dott. Damato Gennaro Domenico, PEC: gruppoinfo@pec.it (di seguito il Fornitore/Appaltatore)

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 366 del 16/06/2023 è stata indetta la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per gli Enti del SSR del Friuli Venezia-Giulia (ID 23SER013), e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti: il “Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico” ed i relativi allegati, e lo “Schema di convenzione”;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 617 del 10/10/2023 è stata disposta l’aggiudicazione in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. lgs 50/2016 e s.m. e i., l’affidamento della convenzione per il servizio del lotto unico CIG 989322538, alla società INFO SRL, per un importo complessivo presunto aggiudicato pari ad € 458.040,00 (euro quattrocentocinquantottomilaquaranta/00) Iva esclusa;
- che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio in oggetto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico allegati alla procedura di gara, nonché dall’offerta presentata in sede di procedura;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della Legge 22/11/2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti di ARCS;
- che a garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato, in conformità all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. 1231403014, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA, per l’importo di € 39.806,00 (trentanovemilaottocentosei/00);

- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che INFO SRL è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR interessata, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione "Contratto derivato", ed in ogni caso prima dell'avvio del servizio, a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte del Fornitore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- che la società aggiudicataria ha presentato la dichiarazione per i fini di cui all'art. 53 comma 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché l'offerta tecnica ed economica, conservati agli atti di ARCS e qui integralmente richiamati;

PREMESSO

- che gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:
 - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - **ASUGI**;
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – **ASUFC**;
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – **ASFO**
 - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – **ARCS**;
 - IRCCS "Burlo Garofolo" - **BURLO**;
 - IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" – **CRO**
- che nell'ambito della presente Convenzione si intendono per:
 - **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D. lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
 - **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura del servizio in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;
 - **Contratto derivato** (singolo contratto): il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 **Valore delle premesse**

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

Art. 2 **Oggetto**

La Convenzione disciplina l'affidamento del servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per gli enti del SSR del Friuli Venezia-Giulia, per un periodo di 12 mesi (ID23SER013).

La denominazione dei singoli Enti destinatari del servizio e i fabbisogni presunti sono specificati nel Disciplinare e Capitolato Tecnico di gara.

Art. 3 **Titolare della procedura e soggetti contraenti**

Con l'aggiudicatario del Lotto, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F" allo schema di Convenzione).

Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzioni mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo del Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, del predetto importo massimo stabilito, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

L'importo effettivo sarà determinato, sino a concorrenza dell'importo massimo del Lotto, in base ai "Contratti derivati" deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ARCS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi

e gli uffici degli Enti del SSR. La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e l'Aggiudicatario.

Art. 4

Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi

Tutte le modifiche e variazioni ai contratti nel corso di validità degli stessi saranno disposte da ARCS, su conforme richiesta dell'Ente interessato, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 D.lgs. n. 50/2016, che deve intendersi qui espressamente richiamato.

Con riferimento ai fabbisogni del servizio indicati nel capitolato tecnico, si precisa che essi sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione e, in ogni caso, devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli Enti interessati.

Opzioni temporali

ARCS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori **dodici mesi**, previa positiva verifica della qualità del servizio erogato, oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere dilazionata per un ulteriore periodo di **sei mesi**, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice (c.d. "proroga tecnica"). In tali casi (rinnovo e proroga tecnica) il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (eventualmente variate in aumento, come sotto previsto), agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La stazione appaltante esercita le facoltà di cui sopra comunicando la propria intenzione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Sono esclusi rinnovi o proroghe tacite.

Opzioni quantitative

Gli Enti del SSR destinatari dell'appalto si riservano di variare quantitativamente la presente fornitura fino al valore massimo del 50% del valore aggiudicato su 12 mesi di appalto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. a). Gli stessi, inoltre, hanno la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione dell'ammontare di ogni singolo lotto fino alla concorrenza di un quinto del suo valore aggiudicato, senza che a fronte di questa richiesta in aumento o in diminuzione il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti (c.d. "quinto d'obbligo" di cui al D.Lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 12).

L'appaltatore sarà obbligato a eseguire le prestazioni in aumento richieste.

Revisione dei prezzi

Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale l'appaltatore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;

b) è comunque stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 5 **Durata del servizio**

La Convenzione stipulata con l'aggiudicatario del lotto ha durata di **dodici mesi** dalla data della sua attivazione e quindi dal 01/12/2023.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

ARCS si riserva di recedere anticipatamente dal contratto nell'eventualità in cui, antecedentemente alla scadenza dello stesso, dovesse entrare effettivamente in vigore il nuovo assetto delle pubblicazioni a livello europeo e nazionale previsto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs 36 del 31/03/2023.

ARCS potrà altresì recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora negli Enti del SSR intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 6 **Determinazione del prezzo**

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge; in particolare dovranno essere ricompresi tutti gli oneri relativi alla pubblicazione sulla GURI nonché ai servizi di ottimizzazione del testo, impaginazione, spedizione, ecc...

Art. 7 **Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del fornitore**

L'affidatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto il servizio in oggetto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, e alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal Capitolato Tecnico.

Si precisa che è esclusivo onere dell'Appaltatore, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto, l'assunzione del rischio d'impresa.

Art. 8

Clausola risolutiva espressa

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e l'ARCS per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- i) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

L'ARCS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Art. 9

Clausola penale

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificati in contraddittorio con l'aggiudicatario, comporteranno l'applicazione delle penali come di seguito specificate:

1	Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
2	Mancato invio del preventivo di spesa	€ 100,00 per evento
3	Mancato invio del testo da pubblicare ai fini della validazione	€ 100,00 per evento
4	Mancato invio del report di monitoraggio della Convenzione	€ 200,00 per evento

Le penalità potranno essere comminate entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici dell'Ente del SSR ed il Responsabile dell'Appalto.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Appaltatore, secondo le seguenti modalità:

- l'Azienda del SSR segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando l'Appaltatore, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- l'Appaltatore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Azienda del SSR comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Appaltatore le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale, dandone notizia ad ARCS.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle singole Aziende del SSR scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l'ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di ARCS/Azienda del SSR, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Art. 10

Garanzia e responsabilità del servizio

L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio del servizio dovrà fornire le schede tecniche e le relative schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende utilizzare durante l'espletamento del servizio. Resta inteso che l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di prodotti difettosi o dal loro uso erraneo/improprio o non conforme alle normative antinquinamento. Nel corso del contratto, l'Azienda contraente si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere la sostituzione di alcuni prodotti con altri di sua indicazione per soddisfare particolari esigenze e di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei prodotti utilizzati con le schede tecniche depositate.

Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dalla documentazione di gara.

Art. 11

Controllo di quantità e qualità

L'aggiudicatario si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche ed ai controlli.

Dell'esito degli accertamenti e controlli effettuati, sarà redatto verbale, che potrà essere utilizzato dall'Azienda del servizio sanitario regionale per gli eventuali provvedimenti e determinazioni di competenza.

I provvedimenti richiesti al fine di regolarizzare il servizio, dovranno essere tempestivamente adottati. Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il responsabile dell'Impresa si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Art. 12

Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D. Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

Art. 13

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

È fatto salvo il diritto dell'ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 14

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16

Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura di ARCS acquisire il previsto consenso.

Art. 17

Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARCS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione

Contraente è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

Art. 18

Informativa sul trattamento dei dati

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

Art. 19

Spese contrattuali

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 20

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Capitolato Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Art. 21

Reportistica e monitoraggio della Convenzione

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, ad ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G" allo schema di Convenzione).

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report Convenzione gara ID23SER013".

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente ad ARCS.

Art. 22

Clausola finale

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o

l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'ARCS e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS

Dott. Marco Zanon

firmato digitalmente

Per INFO SRL

Dott. Damato Gennaro Domenico

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate